

Procedura negoziata per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro per Sport e salute S.p.A..

CIG 82159998DA

R.A. 014/20/PN

Risposte ai quesiti pervenuti

1° INVIO

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte.

1° DOMANDA:

in riferimento alla gara in oggetto vorremmo sapere:

- i. se fosse possibile ricevere una copia delle tabelle retributive previste dal ccnl "del committente" (livelli A B e C);
- ii. il numero delle ore complessive stimate, dal personale che verrà somministrato, nell'arco dei 36 mesi;
- iii. se è prevista l'applicazione della clausola sociale;
- iv. il numero delle risorse che verranno assunte in somministrazione;
- v. come vengono fatturate le ore di assenteismo;
- vi. se in merito alla relazione tecnica, eventuali slide - progetti formativi, ecc, concorrono o meno al raggiungimento del limite delle 40 pagine.

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA

Con riferimento alla domanda di cui al punto:

- i. L'art 30 CCNL Agenzia somministrazione Lavoro prevede : "Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa. La retribuzione dei lavoratori viene liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno, assumendo come coefficiente divisore orario mensile quello risultante dalla seguente formula, valida anche per ferie e mensilità aggiuntive: orario settimanale aziendale x 52/12";
- ii. Si richiama quanto specificato nel Capitolato tecnico, paragrafo 2.1:
"Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio in termini di numero e tipologia dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna missione, tale strumento contrattuale è volto a consentire l'utilizzo temporaneo di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie di specifiche categorie lavorative che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per

eventuali altre esigenze non prevedibili e contingenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

I singoli Ordini di Somministrazione che verranno di volta in volta stipulati con l'Agenzia, avranno ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato [Staff Leasing] (il tutto nel limite del 21% dei contratti a tempo indeterminato in essere, comprensivo del 14% per ipotesi di contratto a termine). In ogni caso, data l'indeterminatezza delle esigenze, il presente appalto non obbliga il Committente ad usufruire del servizio, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione occasionale.”;

- iii. Si fa presente che con riferimento alle procedure di affidamento di appalti pubblici, l'art. 50 co. 1 del D.lgs. 50/2016 dispone quanto segue: *“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.”.* Ne consegue che l'obbligatorietà riferibile all'inserimento della clausola sociale nell'ambito della procedura di gara non trova applicazione nel caso di appalti aventi ad oggetto “servizi di natura intellettuale”, quale quello in oggetto.

Si veda a tal proposito quanto descritto nella Lettera di Invito al par. 1.2. secondo cui: *“I servizi oggetto della presente procedura di gara sono da intendersi servizi di natura intellettuale”;*

- iv. Si faccia riferimento alla risposta già fornita alla presente domanda, punto ii;
- v. L'assenteismo viene retribuito secondo i dettami del CCNL;
- vi. Si conferma che gli elementi indicati concorrono al raggiungimento del limite delle 40 pagine in riferimento alla relazione tecnica.

2° DOMANDA:

Al fine di garantire la certezza della procedura e nel rispetto del principio di trasparenza si chiede:

- i. di indicare il numero di lavoratori che verranno richiesti nell'esecuzione del servizio;
- ii. se l'importo indicato pari a € 213.000,00 rappresenta il valore totale della procedura di gara o, viceversa, indica il massimo di FEE d'Agenzia realizzabile sui 3 anni di servizio.

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA

Con riferimento alla domanda di cui al punto:

- i. Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla precedente domanda n. 1, punto iv;
- ii. Il valore di € 213.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, rappresenta l'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione. E' pertanto da intendersi come valore totale della procedura.

Come precisato al paragrafo 2 del Capitolato tecnico esso è stimato in relazione al monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse somministrate che si prevede di

utilizzare presso il Committente e alla commissione da corrispondere all'Agenzia a remunerazione del servizio prestato.

3° DOMANDA:

- i. Scrivete che non è possibile, al momento, indicare quali sono le figure professionali che potranno essere richieste all'Operatore Economico aggiudicatario in corso di contratto; d'altra parte richiedete impegni precisi all'Agenzia per il Lavoro, in termini di tempi di presentazione, numero di curricula, ecc., indicando le relative penali in caso di ritardi e/o inadempienze. Per permettere all'OE di presentare un'offerta che non sia del tutto aleatoria (anche in riferimento al progetto tecnico), chiedo di poter avere almeno un'idea di massima circa quali figure professionali Sport e Salute ritiene di poter avere necessità. Gli impegni che un'ApL può prendere dipendono da molti fattori, tra i quali: a) il tipo di figura professionale richiesta (è diverso fornire, ad esempio, 6 curricula di candidati per la figura professionale di "assistente amministrativo" in 5 giorni, rispetto al fornire 6 curricula di programmatori esperti); b) la durata dei contratti proposti (è diverso reclutare, ad esempio, candidati amministrativi esperti proponendo un'assunzione per un mese piuttosto che per un anno). Come è completamente diverso reclutare un esperto informatico per alcuni mesi, un gruppo di steward / hostess per un evento di un giorno, un addetto alla manutenzione per una breve sostituzione. In altre parole, vorremmo / dovremmo avere un'idea di massima circa il tipo di utilizzo e/o i progetti per cui Sport e Salute ha utilizzato, utilizza o immagina di utilizzare la somministrazione;
- ii. La richiesta di offerta è in generale "per la somministrazione a tempo determinato o indeterminato"; poi però non è indicata alcuna differenza tra i due tipi di servizio (ad esempio, non è prevista alcuna penale per recesso dal tempo indeterminato in capo a Sport e Salute né alcun impegno da parte di Sport e Salute ad un periodo minimo di contratto). Vorrei quindi chiedere se c'è un motivo particolare per il quale Sport e Salute richiede all'ApL di farsi carico del maggior onere per assunzioni a tempo indeterminato (ad esempio: avete già Somministrati che non possono essere ulteriormente prorogati in applicazione delle attuali stringenti disposizioni normative? Immaginate di utilizzare lo staff leasing per progetti di durata superiore a 1 o 2 anni?). Vorrei inoltre chiedere, a fronte dell'impegno dell'ApL ad assunzione di tempi indeterminati, se Sport e Salute si assume impegni temporali minimi e/o è disposta a pagare penali e/o costo del lavoro al momento del recesso (ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 33 c. 2 "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.");
- iii. Collegato al precedente quesito, vorrei sapere se Sport e Salute ha già Somministrati attivi, in questo momento, assunti a tempo determinato o indeterminato, e se intende applicare la clausola sociale per le persone già attive, facendole assumere dall'OE aggiudicatario di questa procedura; oppure se l'attuale fornitore porterà avanti i contratti di somministrazione in essere e questa procedura riguarda soltanto i nuovi ordini / contratti, dall'aggiudicazione in poi;
- iv. Nella lex specialis di gara confermate che saranno a carico di Sport e Salute tutti gli adempimenti per la sicurezza. Indicate però che l'Offerente, nel progetto tecnico, si possa far carico della visita di sorveglianza (o visita preventiva), attribuendo un punteggio. Da un'analisi normativa, però, non emergono distinzioni tra le varie visite (preventiva, periodica) e tutte le visite rientrano nell'obbligo di prevenzione e protezione / sorveglianza sanitaria, obbligo unicamente in capo all'utilizzatore (D.lgs. 81/15, art. 35 c. 4 "L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui

è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti”). L’Utilizzatore provvede alla sorveglianza sanitaria tramite il proprio medico competente, in virtù della propria Valutazione dei rischi. L’Agenzia per il lavoro, quindi, non può intervenire per legge, né ne avrebbe modo. Potreste verificare questa previsione, anche in relazione alla richiesta 4.1 dell’elaborato tecnico?

- v. I costi orari dati da Sport e Salute sono differenti rispetto ai costi effettivamente sostenuti da un’Agenzia per il Lavoro (e più precisamente, non sono inseriti i costi sostenuti per il contributo Forma.Temp ed il contributo Ebitemp, nel complesso pari al 4,2% per i tempi determinati ed al 4,3% per i tempi indeterminati). I ns. maggiori costi, dovuti ad una contribuzione complessivamente più alta, sono da comprendere nell’aggio offerto, che verrà quindi di fatto conseguentemente ridotto di tale incidenza, oppure i costi orari reali dell’Agenzia verranno ricalcolati in base all’effettiva contribuzione, e su questi costi ricalcolati verrà applicato l’aggio offerto in sede di gara?
- vi. A parte i ticket, vi sono altre forme di welfare da erogare ai Somministrati a Sport e Salute? In caso affermativo, è possibile conoscere quali?
- vii. Nel contratto quadro inserite una manleva estremamente ampia ed "ora per allora". E’ possibile valutare una qualche delimitazione della stessa, prevedendo ad esempio “nei limiti della somministrazione di lavoro”, o “per quanto imputabile all’Agenzia”?
- viii. Sempre nel contratto, all’art. 7.7, scrivete che nulla può pretendere l’ApL se si presenteranno ostacoli nel corso del servizio. Potreste spiegare a cosa Vi riferite?
- ix. Nel contratto quadro, ed in particolare all’art. 9, sono presenti numerosi riferimenti al contratto di appalto (mentre mancano i riferimenti allo specifico servizio: D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii.). Chiedo se, in corso di procedura di gara o dopo l’aggiudicazione, è possibile prevedere l’eliminazione e/o l’armonizzazione della normativa riferita all’appalto genuino al servizio di somministrazione, che non è configurabile come un appalto;
- x. All’art. 19 scrivete circa il recesso. Chiedo se i contratti a termine in essere al momento dell’eventuale comunicazione di recesso saranno comunque portati a conclusione (o ne siano comunque previsti i rimborsi dei costi, ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 33 c. 2 già citato) e che tipo di gestione possiamo ipotizzare per gli eventuali staff leasing in essere, come anticipato in precedente quesito, dal motivo che nulla è scritto e che, teoricamente, potrebbero durare molti mesi dopo l’eventuale recesso e concludersi con ulteriori costi vivi aggiuntivi (quali contributo NASpl e transazioni novative).

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA

Con riferimento alla domanda di cui al punto:

- i. Ad oggi, non è possibile dare un’idea di massima delle figure professionali che potrebbero essere fornite in via prevalente.

Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla precedente domanda n. 1, punto iv.

- ii. Lo staff leasing sarà preferito alla normale somministrazione a termine per supporti professionali in relazione ad attività temporanee ma di durata superiore a quella concessa dall’attuale normativa sul tempo determinato.

Sport e Salute non assume impegni temporali minimi.

L’art.33 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 non disciplina un obbligo di rimborso dei costi del lavoro in caso di interruzione o di recesso del servizio di somministrazione, ma solo l’obbligo di rimborso al somministratore dei costi contrattuali e previdenziali effettivamente

sostenuti a favore dei lavoratori. Appare dunque evidente che il Committente è tenuto a rimborsare i costi di personale sostenuti dall'Agenzia per servizi effettivamente resi, ma non esiste disposizione che in caso di sospensione del rapporto comporti la continuità della prestazione a carico del Committente.

iii. Allo stato non risulta presente la fattispecie delineata.

Con riferimento alla Clausola sociale, si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla precedente domanda n. 1, punto iii.

iv. Fermo restando che ciascun concorrente formula la propria offerta tecnica ed economica tenuto conto di tutto quanto previsto nella Lettera di Invito e nei suoi allegati, sulla base di proprie e autonome valutazioni circa l'eventuale remuneratività della Commessa, si rappresenta che la visita medica cui fa riferimento il criterio in questione è specificamente la visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. L'utilizzatore si farà carico delle visite periodiche in base alla frequenza stabilita dal proprio medico competente.

v. I costi orari reali dell'Agenzia verranno ricalcolati in base all'effettiva contribuzione, e su questi costi ricalcolati verrà applicato l'aggio offerto in sede di gara.

vi. Non ci sono altri benefit attribuibili ai lavoratori somministrati.

vii. Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 7.7 dello Schema di Contratto, che riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dalla Stazione appaltante.

viii. Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 7.7 dello Schema di Contratto, che riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dalla Stazione appaltante.

ix. Si precisa che la presente procedura di affidamento è diretta ad aggiudicare un contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento delle attività di ricerca, selezione, formazione e gestione amministrativa dei prestatori di lavoro in somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. A ciò si aggiunga che nel contratto d'appalto in oggetto è regolamentato, come si evince dai documenti di Gara, l'affidamento all'agenzia aggiudicataria della somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, laddove il singolo rapporto "trilatero" che coinvolge la Sport e salute in qualità di "utilizzatore", l'agenzia in qualità di "somministratore" e il "prestatore di lavoro" ("somministrato") di volta in volta individuato, sarà regolato da appositi contratti di somministrazione.

x. Ai sensi dell'articolo 8.3 del Capitolato il Committente si impegna ad assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l'intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso del Committente a qualunque titolo dal contratto di somministrazione.

L'art.33 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 non disciplina un obbligo di rimborso dei costi del lavoro in caso di interruzione o di recesso del servizio di somministrazione, ma solo l'obbligo di rimborso al somministratore dei costi contrattuali e previdenziali effettivamente sostenuti a favore dei lavoratori. Appare dunque evidente che il Committente è tenuto a rimborsare i costi di personale sostenuti dall'Agenzia per servizi effettivamente resi, ma non esiste disposizione che in caso di sospensione del rapporto comporti la continuità della prestazione a carico del Committente.

Lo staff leasing sarà preferito alla normale somministrazione a termine per supporti professionali in relazione ad attività temporanee ma di durata superiore a quella concessa dall'attuale normativa sul tempo determinato.

4° DOMANDA:

in considerazione dei costi orari da Voi indicati all'interno del capitolo di gara art. 4 per tutti i livelli del CCNL, si chiede di scorporare le voci che compongono i costi orari in quanto risultano essere mediamente più bassi rispetto a quelli reali. (ad es. il Livello A1 con un costo orario di €14,48/14,33).

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA

Si invia tabella riepilogativa dei costi con dettaglio orario dello stipendio tabellare (compreso di 13a) - oneri previdenziali e acc TFR.

5° DOMANDA:

Con riferimento a quanto richiesto al paragrafo 12.2, lettera B), pag. 27 della Lettera di invito (DGUE), SI CHIEDE CONFERMA CHE un operatore economico possa produrre, in alternativa al DGUE messo a disposizione della Signoria Vostra, un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti e i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto, che verrà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA

E' ammesso che un operatore economico possa produrre, in alternativa al DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti e i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto.

In tal caso il DGUE dovrà contenere tutte le dichiarazioni obbligatorie presenti nel DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si rappresenta che il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante recepisce tutte le modifiche all'articolo 80 nonché le ulteriori modifiche introdotte dalle disposizioni normative emanate in questi anni.

6° DOMANDA:

- i. In merito all'importo indicato di € 213.000 si chiede di specificare se tale importo è riferito al solo margine di agenzia.
- ii. Vi preghiamo di indicarci se al momento sono attivi contratti di somministrazione e se i lavoratori sono assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, specificando il N° di risorse attive e la mansione.

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA

Con riferimento alla domanda di cui al punto:

- i. Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla precedente domanda n. 2, punto ii;
- ii. Si rinvia a quanto rappresentato nella risposta alla precedente domanda n. 3, punto iii;



IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Gennaro Ranieri

